



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Roma 08.10.2012
Prot. n. 0059121
Classif. VII/11

Ai Presidi di Facoltà
Al Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati
Sapienza
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Ricerca
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Servizi
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Ricerca e Servizi
Al Presidente del Sistema Bibliotecario Sapienza
Al Direttore del Sistema Bibliotecario Sapienza
Al Presidente del Polo Museale
Al Direttore del Polo Museale
Al Presidente del Centro InfoSapienza
Ai Direttori di Biblioteca
Al Responsabile della Segreteria tecnica del Direttore
Generale
Al Project Manager
Al Responsabile della Segreteria pro Rettore vicario e pro
Rettori
Al Dirigente dell'Ufficio Dirigenziale delle strutture di supporto
alle attività del Rettore
Alla Segreteria del Collegio dei Direttori di Dipartimento
Alla Segreteria del Collegio dei Sindaci
Al Dirigente dell'Ufficio Dirigenziale di studio e consulenza
Ai Dirigenti delle Ripartizioni, I^A, II^A, III^A, IV^A, V^A, VI^A, VII^A, IX
Al Direttore del Centro InfoSapienza
Al Direttore del Centro di Medicina Occupazionale
Al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo per la Sicurezza
Al Responsabile dell'Ufficio Speciale Prevenzione e
Protezione
e p.c. Al Direttore Generale Azienda Policlinico
Al Direttore Generale Azienda Ospedaliera S.Andrea
Ai Segretari delle OO.SS.
Alla R.S.U.

LORO SEDI

Con preghiera di diffusione a tutto il personale tecnico-amministrativo

Oggetto: D. L. n. 95/2012, art. 5 comma 8, convertito con L. n. 135 del 7 agosto 2012 - Abrogazione della liquidazione delle ferie non godute -.

Come è noto il decreto legge 6 luglio 2012 N. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, reca interventi di riduzione della spesa pubblica a servizi invariati (*spending review*).

Il titolo della legge sottolinea l'esigenza di una riduzione della spesa realizzata secondo criteri razionali che, senza sacrificare il livello dei servizi e lo svolgimento delle funzioni istituzionali che fanno capo a ciascuna amministrazione, determinino una migliore allocazione delle risorse, eliminando gli eccessi di spesa e gli sprechi.

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Ripartizione II Personale
Settore I Affari Generali
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
T (+39) 06 4991 2639 F (+39) 06 4991 2855
presenze@uniroma1.it www.uniroma1.it/



Tra le misure di contenimento della spesa pubblica introdotte con la legge in oggetto, l'art. 5, comma 8 dispone che *"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile."*

La disposizione, che sopprime qualsivoglia "monetizzazione" delle ferie non fruiti, ha portata generale poiché riguarda tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, ivi incluse le università e tutte le categorie di personale ad ordinamento privatistico e pubblicistico.

Si evidenzia che la norma in esame stabilisce espressamente che tutte le disposizioni normative e contrattuali più favorevoli in materia, cessano di avere applicazione dall'entrata in vigore della legge.

Si ricorda in proposito che le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore tutelato dalla Costituzione, che ha trovato una sua esplicitazione nell'articolo 2109 del codice civile il quale prevede che il periodo annuale di ferie retribuito costituisce un diritto insopprimibile e irrinunciabile del lavoratore, cui corrisponde l'obbligo del datore di lavoro di organizzare e dirigere l'attività in modo da consentire l'esercizio di tale diritto.

Risulta pertanto evidente, alla luce della nuova normativa e secondo quanto già indicato da questa Amministrazione con precedenti circolari in materia (vedi ultima del 17.02.2012), l'importanza di una indispensabile ed attenta programmazione delle ferie da coordinare con le esigenze organizzative e lavorative, al fine di evitare profili di responsabilità del dirigente o responsabile del servizio. Allo stesso modo il personale è invitato al puntuale rispetto dei turni di ferie individuati in sede di programmazione, sia al fine di non modificare l'organizzazione del lavoro stabilita nei periodi di assenza che per non perdere, al decorso dei termini stabiliti dall'amministrazione, non solo il diritto alla fruizione delle ferie ma anche la possibilità di un "ristoro economico", abrogato dalla legge in oggetto.

Nella certezza della collaborazione da parte delle SS.LL. e dei dipendenti tutti all'osservanza della riferita normativa, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE